

R.G. n. 3414, sub1/2009

TRIBUNALE DI ROMA  
III SEZIONE CIVILE

il Giudice istruttore

letti gli atti, e scioglimento della riserva che precede;

rilevato che, nell'ambito del processo iscritto al R.G. 3414/09, Troiano Pasquale, Nuzzi Giuseppe e Frongia Giovanni hanno chiesto nei confronti della Società Oftalmologica Italiana - SOI - Associazione Medici Oculisti Italiani, P.IVA 01051561007, con sede in Roma, Via dei Mille n. 35, in via preliminare, la sospensione "ex art. 23 comma 3 c.c.", per tutti i gravi motivi dedotti in narrativa, l'esecuzione:

1) della deliberazione assembleare SOI del 10.5.2008, nella parte in cui delibera l'ammissione di n. 188 nuovi soci;

2) dei risultati elettorali pubblicati a seguito dello scrutinio notarile del 6.11.2008 inibendo l'insediamento delle cariche sociali dai essi risultanti e, per l'effetto, disporre il regime di

prorogatio dell'attuale Consiglio Direttivo SOI quanto meno per il termine tecnico necessario per indire nuove elezioni delle cariche sociali in conformità delle disposizioni di legge nonché ogni altra statuizione ritenuta idonea al regolare funzionamento dell'Associazione sino allo insediamento di un nuovo Direttivo regolarmente eletto in base alle nuove elezioni.";

considerato che, onde inquadrare correttamente la situazione giuridica in esame, occorre innanzitutto evidenziare che la Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani, creta in ente morale con R.D. 19-7-1924, è un'associazione privata riconosciuta, che trova la propria regolamentazione, oltre che nelle norme statutarie, negli artt. 14 e ss., c.c., e quindi anche dall'art. 23 c.c. che prevede una specifica disciplina circa l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni adottate dagli organismi delle associazioni e delle fondazioni, incluse quelle adottate dalle assemblee delle stesse, mutuando, in via analogica, dalla disciplina in tema di società di capitali, la



regolamentazione delle ipotesi non espressamente previste;

considerato che al fini della verifica della sussistenza dei "gravi motivi" che, ex art. 23, terzo comma, c.c., giustificano l'adozione del provvedimento (di natura cautelare) di sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, è necessario delibare, ad un tempo, la probabile fondatezza della domanda di colui che impugna e la gravità delle conseguenze, per l'associato impugnante e per la associazione, derivanti dall'esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione: giudizi, cioè, analoghi, sostanzialmente, a quelli frutto della elaborazione giurisprudenziale (anche del tribunale di Roma) in tema di sospensione dell'esecuzione di deliberazione assunta da assemblea di società di capitali, ai sensi dell'art. 2378, quarto comma, c.c., nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, oggi recepita, per le stesse società, dal quarto comma dell'art. 2378 c.c. (richiamato per le società a responsabilità limitata dal successivo art. 2479-ter, ultimo comma, c.c.), nel testo introdotto dal D.lgs. n. 6 del 2003;



considerato che, quanto al primo profilo (la valutazione della probabile fondatezza della domanda di merito), è preliminarmente da osservare che il sindacato giudiziale è circoscritto alla sola legittimità dell'atto negoziale: esso è cioè volto a valutare se la delibera che si assume illegittima appaia violare, o meno, norme di legge o di statuto o sembri verosimilmente basata su fatti non veritieri; non può, invece, spingersi a valutare l'opportunità del provvedimento sanzionatorio, salve le ipotesi di palese contraddittorietà della motivazione, ovvero di decisione a contenuto essenzialmente discriminatorio e persecutorio;

considerato che, nel caso in specie, deve registrarsi che l'assemblea della SOI tenutasi in data 22-5-2009, ritualmente convocata, ha deliberato l'annullamento delle elezioni del presidente e del consiglio direttivo indette nel 2008 ed oggetto della richiesta di sospensione di cui al punto n. 2 suddetto;

ritenuto che tale evento sopravvenuto comporta, con riferimento agli aspetti cautelari in esame, il non luogo a provvedere in ordine alla ricorso




proposto da Troiano Pasquale, Nuzzi Giuseppe e Frongia Giovanni, essendo venute meno le esigenze poste alla base della richiesta di sospensione dell'esecuzione della deliberazione da essi censurata e registrandosi l'adozione da parte dell'assemblea SOI di una regolare deliberazione che si è sovrapposta, elidendola, alla deliberazione da essi contestata;

rilevato che tale delibera comporta, evidentemente, il ripristino dello *status quo ante* antecedente la delibera oggetto della richiesta cautelare in esame, con conseguente ricostituzione, giusta *prorogatio*, degli assetti e delle cariche associative preesistenti (inclusi i poteri e le prerogative ad esse sottesi);

ritenuto che tale conclusione non subisce mutamenti in conseguenza dell'iniziativa adottata in data 21-5-2009 da Balacco Corrado + altri, la quale, all'esito di una necessariamente sommaria deliberazione della fattispecie, appare, allo stato, non conforme alle regole associative con riferimento alla convocazione;

ritenuto, sotto tale profilo, che, oltre a quanto evidenziato dal Prefetto di Roma con



comunicazione in data 8-5-2009 e quanto emergente dall'art. 9 dello statuto, deve sottolinearsi che il disposto di cui all'art. 10 dello statuto, utilizzato per tale convocazione, si pone in un evidente rapporto di eventualità e di straordinarietà rispetto alla ordinaria previsione di cui all'art. 9, volta chiaramente a disciplinare il normale funzionamento dell'assemblea, nel senso che la convocazione, d'ufficio, da parte del presidente trova la sua ragion d'essere solo nell'ipotesi di immobilismo da parte del consiglio direttivo e qualora sia sollecitata da almeno un decimo degli associati;

ritenuto che siffatta ultima ipotesi non ricorre nella fattispecie in quanto risulta che, quantomeno alla data dell'udienza del 17-2-2009, a cui era presente di persona anche Balacco Corrado, era pacifica la convocazione dell'assemblea della SOI per la data del 22-5-2009, alla quale hanno partecipato un numero di associati di gran lunga superiore a detto dieci per cento (per l'esattezza, incluse le deleghe, n. 1248 voti), a conferma della regolarità di detta convocazione;



considerato che in tale contesto appare ingiustificata l'iniziativa di Balacco Corrado adottata il 21-5-2009, sia perché già esisteva una regolare convocazione dell'assemblea per il giorno successivo sia perché, diversamente opinando, si perverrebbe ad una sostanziale ingovernabilità ed impossibilità di funzionamento della SOI, la quale vedrebbe formarsi, al suo interno, più volontà assembleari tra esse incompatibili e configgenti;

rilevato che con riferimento alla deliberazione assembleare SOI del 10.5.2008, nella parte in cui delibera l'ammissione di n. 188 nuovi soci, prescindendo dal merito della questione, deve osservarsi che, relativamente al requisito del *periculum in mora*, il giudice deve compiere un giudizio comparativo che consiste nel pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera, posto a confronto con il pregiudizio che subirebbe la società in caso di sospensione;

considerato che le parti attrici, su cui ricade tale onere probatorio, si sono limitate in proposito a sostenere in maniera del tutto generica, l'esistenza di un non meglio precisato danno economico che potrebbe derivare, nelle more,



agli associati ed i riflessi che le delibere impugnate produrrebbero sul 7° congresso internazionale SOI fissato per i giorni 20-23 maggio 2009;

rilevato che, allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, tali valutazioni sono del tutto generiche ed eventuali, prive di riscontri concreti e convincenti nonché non più attuali in considerazione degli eventi, *medio tempore*, verificatisi ed innanzi descritti;

rilevato che nessuna statuizione sulle spese del procedimento cautelare è da assumere, costituendo lo stesso fase incidentale del processo di merito, con conseguente regolamentazione delle spese riservata alla sentenza all'esito dello stesso;

P.Q.M.

respinge la richiesta cautelare con riferimento alla deliberazione assembleare SOI del 10.5.2008, nella parte in cui delibera l'ammissione di n. 188 nuovi soci;

dichiara il non luogo a provvedere con riferimento alla delibera concernente le elezioni




del presidente e del consiglio direttivo indette nel 2008 e conseguente pubblicazione dei risultati elettorali a seguito dello scrutinio notarile del 6-11-2008.

Rinvia la causa alla già fissata udienza di prima comparizione del 27 ottobre 2009, h. 11.10.

Si comunicchi.

Roma 29 maggio 2009

Il Giudice istruttore  
dr. Giuseppe Di Salvo



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Cancelleria  
29 MAG. 2009



~~CAV. DI SECT~~  
Dott.ssa Pia ~~Stamella~~ Fusco